

Guida all'uso dei Bandi tipo

- **Concorsi di Progettazione**
- **Concorsi di Idee**
- **Servizi di Architettura e Ingegneria**

GUIDA AGGIORNATA A:

- **DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N°36 (Codice Contratti);**
- **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n°209 (Correttivo);**
- **BANDO TIPO ANAC n° 2/2026.**

**Ultimo aggiornamento:
Agosto 2026**

Sommario

PREMESSA	3
1) CAPITOLO 1- ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AI CONCORSI ED ALL’AFFIDAMENTO DI SAI	4
1.1) Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	4
1.2) Predisposizione documenti di gara	4
1.3) Scelta della procedura di affidamento.....	5
1.4) Piattaforme e-procurement.....	5
2) CAPITOLO 2- CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE	6
2.1) Concorsi di idee	6
2.2) Concorsi di progettazione.....	6
3) CAPITOLO 3- AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	8
3.1) Affidamento SAI di importo stimato inferiore a 140.000 euro	8
3.2) Affidamento SAI pari o sup.a 140.000 ed inf.alle soglie di cui all’art.14 del codice.....	8
3.3) Affidamento SAI di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art.14 del codice	9
3.4) Criteri di aggiudicazione.....	10
4) CAPITOLO 4 - BANDI TIPO	12
4.1) Bandi Tipo Concorsi.....	12
4.2) BANDI TIPO SAI	12

PREMESSA:

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 (codice dei contratti 2023) e del successivo Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n°209 (decreto correttivo), si è resa necessaria una profonda revisione dei bandi tipo precedentemente redatti dal CNAPPC. Ciò affinché le stazioni appaltanti, che operano sul territorio nazionale, possano fruire di riferimenti validi per bandire concorsi di progettazione (o di idee) e per adottare procedure ordinarie per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, necessari per accedere ai fondi della programmazione comunitaria e di altre fonti di finanziamento.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il CNAPPC neoeletto per il mandato 2026-2031, in attuazione al proprio programma, ha aggiornato la presente guida ed i relativi bandi tipo al nuovo quadro normativo, entro i primi 120 giorni dall'insediamento.

La guida si articola in quattro capitoli: **nel primo** vengono individuate le principali attività propedeutiche ad un concorso di progettazione o di idee o ad un affidamento ordinario di Servizi di Architettura e Ingegneria, mentre, nei **Capitoli 2 e 3** vengono, rispettivamente, descritte le procedure concorsuali di cui all'art.46 e le procedure ordinarie di affidamento di cui al libro secondo, parte prima (importo sotto soglia) e parte quarta (importo pari o superiore alla soglia comunitaria) del Decreto Legislativo n° 36/2023 e ss.mm.ii. Infine, nel **Capitolo 4**, sono elencati i bandi tipo, che sono dotati di apposite note con i riferimenti normativi e con una serie di informazioni utili al RUP, chiamato a redigere un avviso, un bando o un disciplinare di gara per bandire concorsi di progettazione/idee o per affidare Servizi di Architettura e Ingegneria.

Nel testo che segue, per brevità, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere così indicati: "SAI"; il Decreto Legislativo n°36/2023 e ss.mm.ii.: "codice", il Decreto Legislativo n° 209/2024 "correttivo" e gli Operatori Economici "OOEE".

CAPITOLO 1

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E ALL’AFFIDAMENTO DI SAI

Di seguito, vengono richiamate le principali attività che devono essere poste in essere dalla stazione appaltante prima di procedere all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria o prima di bandire un concorso di progettazione o di idee.

1.1) Nomina del Responsabile Unico del Progetto

Per ogni affidamento, nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare, ai sensi dell’art.15 del codice, le stazioni appaltanti nominano per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura, un **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, che deve essere dotato dei requisiti di cui all’allegato I.2 del codice, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti, sia per quanto riguarda i requisiti che i compiti di istituto.

Come stabilito dal comma 4 dell’art.15 del codice, il RUP può essere affiancato da un responsabile del procedimento per le diverse fasi, dalla programmazione all’esecuzione dei lavori: *“ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”*.

Per semplicità, nella presente guida, si fa sempre riferimento al RUP, che potrà comunque fruire, per le varie fasi, della collaborazione delle figure di cui al sopra riportato art.15 comma 4, nei termini sanciti nello stesso comma.

1.2) Predisposizione dei documenti di gara

Il RUP, nella fase appena precedente all’affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria:

- a) Redige il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) di cui all’art.41 comma 2, con i contenuti di cui all’allegato I.7 del codice.

- b) Redige il progetto del servizio, ai sensi dell'art.41 comma 12 del codice, completo dei documenti/elaborati indicati nell'allegato I.7, con il calcolo dell'importo stimato del corrispettivo posto a base di gara, ai sensi dell'art.41 commi 15, 15 bis e 15 ter del codice, con le modalità di cui all'allegato I.13;
- c) Acquisisce i codici propedeutici all'affidamento (CIG e CUP);
- d) Emana la Determina a contrarre di cui all'art.17 del codice;
- e) Redige l'Avviso/Bando, il disciplinare di gara e gli allegati;
- f) Predisporre la lettera di invito agli Operatori Economici [nel caso di procedure di affidamento diretto o con procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1 lettere **b)** ed **e)** o nel caso di procedure ristrette di cui all'art.72 del codice];
- g) Predisporre ulteriore documentazione tecnico-amministrativa di gara, in relazione alle procedure da adottare;
- h) Svolge ogni altra attività prescritta dall'art. 15 del codice e dall'allegato I.2.

1.3 Scelta della procedura di affidamento

In via preliminare, predisponendo il DIP di cui all'articolo 41 comma 2 ed il progetto del servizio di cui all'art. 41 comma 12 del codice, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, il RUP verifica se ricorrono le condizioni per bandire un concorso di progettazione o di idee di cui all'art.46 del codice o adottare una delle procedure di cui al successivo art.50 (nel caso in cui l'importo stimato del servizio sia inferiore alle soglie di cui all'art.14 del codice) o, ancora, di cui al Libro II parte IV (nel caso in cui l'importo stimato del servizio sia pari o superiore alle soglie di cui all'art.14 del codice).

1.4) Piattaforme e-procurement

Per esperire le procedure di affidamento di cui ai bandi tipo allegati, le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art.25 del codice, seguendo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26.

A tal proposito, si ricorda che, essendo scaduti i termini transitori di cui all'art.225 del codice, dal 1° gennaio 2024 le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti devono essere certificate AgID.

Per ulteriori dettagli sulle piattaforme, si faccia riferimento ai sopra richiamati articoli 25 e 26 del codice.

CAPITOLO 2

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

Nel caso in cui il RUP abbia scelto di ricorrere ad un concorso di progettazione o ad un concorso di idee, si adottano le procedure di cui all'art.46 del codice.

2.1) Concorsi di idee

Tale tipologia di concorso, disciplinata dal comma 4 dell'art.46 del codice **(modello C1)**, si adotta nei casi in cui la committenza non intende acquisire un progetto, ma solo una proposta ideativa, da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione di cui al paragrafo successivo, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'Ordine professionale secondo l'ordinamento di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente e possono essere successivamente poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

2.2) Concorsi di progettazione

L'art. 46 del codice individua le seguenti due tipologie di concorsi di progettazione:

- **Concorso di progettazione ad unica fase**, finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica **(modello C2)**.
- **Concorso di progettazione a due fasi**, finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte ideative e, nella seconda, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica **(modello C3)**. La seconda fase, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Tale procedura alimenta un'ampia partecipazione alla prima fase, con il quale vengono acquisite solo idee progettuali, richiedendo un maggiore approfondimento progettuale solo ai concorrenti ammessi alla seconda fase. Ciò,

rispetto ai concorsi ad unica fase, garantisce, non solo una maggiore apertura alla concorrenza, ma anche una notevole semplificazione delle attività della commissione giudicatrice.

REGOLE COMUNI AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE:

- a) Possono partecipare ai concorsi di progettazione (una o due fasi) gli Operatori Economici di cui all'art. 66 comma 1 del codice solo se, al momento dell'iscrizione al concorso, sono in possesso dei requisiti di ordine generale (soggetti non sottoposti a motivi di esclusione ai sensi degli artt.94 e 95) e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.100 comma 1 lettera a) del codice [iscrizione a Ordini o Collegi];
- b) Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, al vincitore del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 100 comma 1 lettera b) e c) previsti dal disciplinare. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato, al netto dell'IVA, dell'appalto pubblico dei servizi che potrebbero essere successivamente affidati al vincitore;
- c) L'affidamento al vincitore, con procedura negoziata senza bando, è possibile solo qualora nel disciplinare del concorso sia stata prevista tale condizione, individuando i requisiti speciali sopra richiamati.

CAPITOLO 3

AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Nei casi in cui non viene adottata una delle procedure di cui all'art.46, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure previste dal codice per le fasce superiori, il RUP adotta le procedure appresso riportate, in relazione all'importo stimato del corrispettivo del servizio in affidamento, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'art.41 comma 15 del codice.

3.1) Affidamento SAI di importo stimato inferiore a 140.000 euro

Per affidamenti di SAI di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del codice, il RUP può procedere con affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*.

Tali elenchi possono essere costituiti dalle stazioni appaltanti:

- a) **Ai fini di selezionare gli Operatori Economici per un affidamento specifico.** In tal caso, per l'avviso, può essere utilizzato il **modello SAI-1**, che è corredato dallo schema di lettera di invito (versione semplificata¹) degli Operatori Economici Selezionati (**modello SAI-1.1**).
- b) **Ai fini di selezionare gli OOE da invitare a più servizi, anche di tipo diverso** (da utilizzare, non solo per gli affidamenti diretti, ma anche per procedure negoziate). In tal caso, per l'avviso finalizzato alla costituzione dell'elenco, può essere utilizzato il **modello SAI-2** mentre, per la lettera di invito degli OOE, potrà essere utilizzato il **modello SAI-1.2** (versione estesa²).

3.2) Affidamento SAI di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art.14 del codice

Nel caso in cui l'importo stimato dei Servizi in affidamento sia pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art.14 del codice **[da Gennaio 2026: 216.000 euro per**

¹ **versione semplificata**, in quanto i dati relativi a requisiti, informazioni e cause di esclusione sono riportati nell'avviso per l'indagine di mercato specifica per i servizi in affidamento

² **versione estesa**, in quanto, in tali casi, gli OOE vengono selezionati in seno ad un elenco a cui la stazione appaltante può attingere per più affidamenti di SAI, il cui avviso non contiene dati esaustivi relativi a requisiti, informazioni e cause di esclusione per l'affidamento specifico.

strutture non centrali e 140.000 euro per quelle centrali], il RUP ricorre alla *procedura negoziata* senza bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenco costituito dalla stazione appaltante per più tipologie di servizi, previo avviso di cui al **modello SAI-2**, o in base ad indagini di mercato specifiche per l'affidamento, previo avviso di cui al **modello SAI-3**.

Al fine di semplificare le procedure per l'inserimento negli elenchi per l'affidamento di più tipologie di servizi (richiamati anche nel precedente paragrafo 3.1, lettera b), la presente guida ai bandi è corredata anche dai modelli **SAI-2.1** e **SAI-2.2**, che gli operatori economici interessati potranno utilizzare, rispettivamente, per formulare l'istanza di inserimento in elenco e per redigere il proprio curriculum da allegare alla stessa istanza.

Si specifica che il ricorso all'Avviso di indagine di mercato di cui al **modello SAI-3**, propedeutico ad una specifica procedura negoziata, è da considerare obbligatorio solo nei casi in cui la stazione appaltante non può ricorrere ad adeguati elenchi di Operatori Economici, costituiti a seguito di appositi Avvisi per l'affidamento di più tipologie di servizi di architettura e ingegneria (**modello SAI-2**).

Per il disciplinare di gara e la lettera di invito agli Operatori Economici, le stazioni appaltanti potranno fare riferimento, rispettivamente, ai **modelli SAI-3.1** e **SAI-3.2**.

3.3) AFFIDAMENTO SAI DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART.14 DEL CODICE (SOGLIE COMUNITARIE)

I Servizi di Architettura e Ingegneria, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.14 del codice [da Gennaio 2026: 216.000 euro per strutture non centrali e 140.000 euro per quelle centrali], vengono affidati, dalle stazioni appaltanti, con le procedure di cui al libro II, Parte IV del codice. In particolare, il RUP per l'affidamento di tali Servizi ricorre ordinariamente alla procedura aperta di cui all'art.71, previa pubblicazione di Bando (**modello SAI-4**) e redazione di apposito disciplinare (**modello SAI-4.1**).

Qualora ne ricorrano le condizioni, la stazione appaltante può limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione, ricorrendo alla procedura ristretta di cui all'art. 72 del codice. Tale procedura viene attivata attraverso la pubblicazione del bando di cui al **modello SAI-4** (valido sia per le procedure aperte che per le ristrette) e di un disciplinare di gara (**modello SAI-5.1**).

Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal disciplinare risulti superiore a quello massimo fissato nel bando, la scelta dei soggetti da

invitare a presentare offerta viene effettuata tra gli operatori economici che abbiano presentato istanza di partecipazione. I criteri di selezione devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri oggettivi sia impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato (cfr. Allegato II.1 – art.2 comma 3).

La stazione appaltante, a seguito della selezione, invita gli Operatori Economici a presentare l'offerta (**modello SAI-5.2**).

3.4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

In virtù dell'articolo 108 commi 2 e 3 del codice, nelle procedure di affidamento si applica:

- Il criterio del prezzo più basso per gli affidamenti di SAI di importo stimato inferiore a 140.000 euro (art.108 comma 3 del codice);
- Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per gli affidamenti di SAI di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro (art.108 co. 2 lett. b del codice).

3.4.1) Ribassi ed equo compenso

Come è noto, le disposizioni del codice dei contratti e della legge 49/2023 sull'equo compenso entrano in conflitto nel momento in cui, da un lato, ambedue i criteri di aggiudicazione individuati dall'art.108 del codice prevedono un ribasso dei corrispettivi e, dall'altro, la legge 49, con l'articolo 2 comma 3, sancisce che le regole dell'equo compenso si applicano anche ai lavori pubblici e, con l'art.3 comma 1, che sono nulle le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti con i *“parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”* (cfr.L.49/2023, art.3 comma 1).

In merito all'argomento, il legislatore, con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n°209 (correttivo), ha introdotto i commi 15 bis, 15 ter e 15 quater dell'articolo 41 del codice, con l'obiettivo di ridurre le divergenze tra il codice (D. Lgs. 36/2023) e la legge 49/2023

(equo compenso). In particolare, la disciplina di cui all'art.41 del codice è stata così modificata dal correttivo:

I corrispettivi relativi ai SAI, determinati secondo le modalità dell'allegato I.13, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti, nel rispetto delle seguenti regole:

Affidamenti con il criterio dell'OEPV

- a) **Per il 65 per cento** dell'importo complessivo dei corrispettivi, comprensivi del rimborso spese percentuale, “l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso” [cfr. art.41 comma 15 bis, lettera a];
- b) **il restante 35 per cento** dell'importo da porre a base di gara “può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte” [cfr. art.41 comma 15 bis, lettera b)].

La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo [cfr. art.41 comma 15 ter]

Affidamenti diretti

- c) Per i contratti dei servizi di architettura e ingegneria affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) [affidamenti diretti di SAI di importo stimato inferiore a 140.000 euro], “i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento” [cfr. art.41 comma 15 quater].

Per quanto sopra esposto, nei bandi tipo allegati alla presente guida, gli importi dei corrispettivi da sottoporre a ribasso sono chiaramente distinti da quelli che assumono “forma di prezzo fisso”.

CAPITOLO 4

BANDI TIPO

Il presente capitolo si articola in due paragrafi: il **4.1)** elenca i bandi tipo per i concorsi di progettazione e di idee, mentre il **4.2)** elenca i bandi tipo per l'affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in adempimento alle procedure stabilite dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36.

4.1) Bandi tipo concorsi

L'articolo 46 del codice individua le varie tipologie dei concorsi, per i quali sono stati redatti i bandi-tipo che seguono:

- Il **modello C1** costituisce uno schema del bando di concorso di idee a fase unica, finalizzato all'acquisizione di proposte ideative da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
- Il **modello C2** costituisce uno schema del bando di concorso di progettazione ad unica fase, finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'opzione dell'affidamento al vincitore del progetto esecutivo, previa procedura negoziata senza bando, come previsto dall'art.46 comma 3 del codice.
- Il **modello C3** costituisce uno schema del bando di concorso di progettazione a due fasi, finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte ideative e, nella seconda, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'opzione dell'affidamento al vincitore del progetto esecutivo, previa procedura negoziata senza bando, come previsto dall'art.46 comma 3 del codice.

4.2) Bandi tipo Servizi di Architettura e Ingegneria

- Il **modello SAI-1** costituisce lo schema dell'Avviso esplorativo che le stazioni appaltanti possono adottare per acquisire le manifestazioni di interesse di Operatori Economici all'affidamento diretto di servizi tecnici di architettura e ingegneria, per corrispettivi stimati di importo inferiore a 140.000 euro [art.50 comma 1 lettera b) del codice]. Tale Avviso esplorativo è indispensabile per procedere ad affidamenti diretti, quando le stazioni appaltanti non sono dotate degli elenchi, costituiti a seguito dell'avviso di cui al successivo modello SAI-2.

- Il **modello SAI-1.1** costituisce lo schema della lettera di invito [formato semplificato] che le stazioni appaltanti inviano agli Operatori selezionati per gli affidamenti diretti. [da utilizzare quando gli OOE vengono selezionati da un elenco costituito a seguito di pubblicazione di avviso per indagine di mercato (SAI-1) specifico per l'affidamento, che riporta i dati relativi a requisiti, informazioni e cause di esclusione - il quale costituisce parte integrante della stessa lettera di invito]
- Il **modello SAI-1.2** costituisce lo schema della lettera di invito [formato esteso] che le stazioni appaltanti inviano agli Operatori selezionati per gli affidamenti diretti. [da utilizzare quando gli OOE vengono selezionati da un elenco costituito dalle Stazioni Appaltanti per affidamenti di più servizi di diverse tipologie, a seguito di pubblicazione di avviso (SAI-2), che NON riporta i dati relativi a requisiti, informazioni e cause di esclusione per l'affidamento specifico]
- Il **modello SAI-2** costituisce lo schema dell'Avviso esplorativo che le stazioni appaltanti possono adottare per acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di elenchi di Operatori Economici da invitare a successive procedure negoziate, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e) del codice, per l'affidamento di SAI di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del codice, relativi a diverse categorie/ID Opere. A tali elenchi possono attingere anche le stazioni appaltanti che intendano procedere con affidamento diretto di SAI di importo inferiore a 140.000 euro.
- Il **modello SAI-2.1** costituisce lo schema dell'istanza che gli Operatori Economici inviano alle Stazioni Appaltanti per l'inserimento negli elenchi, costituiti a seguito degli Avvisi di cui al precedente modello **SAI-2**.
- Il **modello SAI-2.2** costituisce lo schema del curriculum vitae che gli Operatori Economici allegano all'istanza di cui al punto precedente, per l'inserimento negli elenchi delle Stazioni Appaltanti;
- Il **modello SAI-3** costituisce lo schema dell'Avviso esplorativo che la stazione appaltante può adottare per acquisire manifestazioni di interesse di Operatori Economici da invitare ad una specifica procedura negoziata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e) del codice.
- Il **modello SAI-3.1** costituisce uno schema del disciplinare di gara a supporto delle procedure negoziate di affidamento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e) del codice, di SAI di importo pari o superiore a 140.000 euro ed inferiore alle soglie di

cui all'art.14 del codice [tale modello costituisce allegato e parte integrante del modello SAI-3.2];

- Il **modello SAI-3.2** costituisce uno schema della lettera di invito agli OO.EE. selezionati per partecipare alle procedure negoziate [tale modello costituisce parte integrante con il modello SAI 3-1];
- Il **modello SAI-4** costituisce uno schema di bando per le procedure aperte e per le procedure ristrette, ai sensi degli articoli 71 e 72 del codice [SAI di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria];
- Il **modello SAI-4.1*** costituisce lo schema del disciplinare di gara a supporto delle procedure aperte ai sensi dell'art.71 del codice.
- Il **modello SAI-5.1** costituisce uno schema del disciplinare di gara a supporto del bando per le procedure ristrette ai sensi dell'art.72 del codice, con la riduzione del numero di candidati, prevista dall'articolo 70 comma 6 del codice [allegato alla lettera di invito di cui al modello SAI-5.2 di cui fa parte integrante];
- Il **modello SAI-5.2** costituisce uno schema della lettera di invito che le stazioni appaltanti inviano agli OO.EE. individuati, a seguito della pubblicazione del bando/avviso di cui al modello SAI-4, per partecipare ad una procedura ristretta per l'affidamento di SAI di importo stimato pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del codice.
- Il **modello SAI-6** comprende gli allegati 1-2 con i criteri di valutazione e lo schema per la presentazione dell'offerta tecnica negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa OEPV), a cui potranno fare riferimento le stazioni appaltanti, ferma restando la loro discrezionalità nell'eventuale scelta di criteri diversi in relazione alla specificità dei servizi in affidamento.

* Il modello **SAI-4.1** coincide con il bando tipo n°2/2026 per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, **con procedura aperta**, approvato dall'ANAC con delibera 153 del 15 aprile 2026;